



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 15 maggio 2014 n.76

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 21, comma 5, della Legge 23 giugno 2013 n.71;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 29 aprile 2014;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI START UP AD ALTA TECNOLOGIA

TITOLO I

REQUISITI IMPRESE START UP AD ALTA TECNOLOGIA, CONTRATTI DI LAVORO E PERMESSI DI SOGGIORNO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto delegato, al fine di determinare condizioni favorevoli alla nascita e sviluppo di Imprese Start Up ad alta tecnologia che si insediano nell'Incubatore di Impresa della Repubblica di San Marino, introduce le misure attuative della disposizione contenuta nell'articolo 21, comma 5, della Legge 23 giugno 2013, n. 71, tese a:
 - definire i requisiti oggettivi e soggettivi in base ai quali un'impresa possa essere classificata quale Start Up ad alta tecnologia;
 - disciplinare l'emissione delle *Start Up stock option* per i lavoratori subordinati ed a contratto nel territorio;
 - disciplinare una specifica tipologia di contratti di lavoro, in deroga e ad integrazione della Legge 29 settembre 2005 n. 131;
 - introdurre incentivi fiscali per investimenti effettuati da altre aziende nelle Start Up ad alta tecnologia;
 - prevedere incentivi fiscali per i privati che investono nelle Start Up e che mantengono l'investimento per un periodo minimo prestabilito;

- introdurre incentivi fiscali nel caso del ri-acquisto delle quote da parte del *management* o dei soci fondatori della Start Up ad alta tecnologia così come nel caso di acquisizione industriale da parte di un'altra azienda nelle operazioni di *Management Leverage Buy Out*;
- prevedere una tipologia di permessi di soggiorno speciali, in deroga alla Legge 28 giugno 2010 n. 118, per chi è socio e/o amministratore e/o contratto di lavoro subordinato nelle Start Up ad alta tecnologia.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato devono intendersi:
 - a) per «*San Marino*», il territorio della Repubblica di San Marino;
 - b) per «*stock options*», i diritti di opzione che danno il diritto di acquistare azioni o quote di una società ad un determinato prezzo d'esercizio (detto *strike price*), assegnati gratuitamente ai dipendenti o collaboratori a contratto;
 - c) per «*Start Up ad alta tecnologia*», le società iscritte al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia;
 - d) per società di «*venture capital*», le società che apportano capitale di rischio per finanziare l'avvio o la crescita di un'attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo;
 - e) per «*contribuente*», il soggetto passivo d'imposta e/o il sostituto d'imposta;
 - f) per «*Business Angels*» imprenditori, manager e professionisti, che effettuano l'attività di investimento occasionale nel capitale di rischio di nuove aziende.

Art. 3 (Requisiti oggettivi e soggettivi per la classificazione delle Imprese Start Up ad alta tecnologia)

1. Sono classificate "Imprese Start Up ad alta tecnologia" le imprese che hanno i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:
 - a) hanno un contratto di incubazione in essere con l'Incubatore d'impresa della Repubblica di San Marino di cui all'articolo 67 della Legge 20 dicembre 2013 n. 174;
 - b) sono società di diritto sammarinese costituite in forma di società di capitale, che hanno ottenuto il primo rilascio di licenza da non oltre 24 mesi dal momento della presentazione della richiesta per il riconoscimento di status di impresa Start Up ad alta tecnologia e hanno comunque un totale del valore del fatturato annuo relativo all'attività caratteristica della società, così come risultante dai bilanci, inferiore o uguale a 100.000,00 mila euro/anno;
 - c) i soci con personalità giuridica non sono soci in altre società di diritto sammarinese, fatta eccezione per i fondi di venture capital e per i membri di Associazioni legalmente riconosciute di Business Angel;
 - d) non hanno partecipazioni tramite mandato fiduciario;
 - e) l'oggetto sociale e l'oggetto della licenza della società prevedono che l'attività svolta sia a prevalente carattere tecnologico o innovativa;
 - f) almeno il 35 % delle quote o azioni della società è in capo a:
 - 1) persone, assunte nell'impresa, in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno 2 anni, nei settori tecnologici dell'impresa Start Up ad alta tecnologia; oppure
 - 2) una società di capitali che eroga servizi o produce beni a prevalente carattere tecnologico. Tale requisito è riferibile esclusivamente alla società che abbia un contratto di incubazione che non comporti l'insediamento all'interno dei locali dell'Incubatore d'Impresa;
 - g) avere un Amministratore Unico che non sia amministratore, anche in qualità di membro di un Consiglio di Amministrazione, di altre società di diritto sammarinese;
 - h) titolari di una licenza industriale o di servizi.

2. Il regime di impresa Start Up ad alta tecnologia ha una durata massima di 5 anni che si computano dal rilascio della licenza.

Art. 4

(Procedure per il riconoscimento di status di Impresa Start Up ad alta tecnologia)

1. Viene istituito presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia. L'iscrizione a tale registro consente di accedere ai benefici previsti per le Start Up ad alta tecnologia e garantisce la massima pubblicità e trasparenza delle imprese ammesse al regime speciale della presente normativa.
2. I dati della società contenuti nel registro sono:
 - a. la ragione sociale
 - b. l'oggetto sociale e l'oggetto della licenza
 - c. la sede legale e operativa
 - d. l'organo amministrativo
 - e. i soci
 - f. i bilanci degli ultimi tre anni.
3. L'impresa per iscriversi al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia deve essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 3 e avere presentato apposita istanza di iscrizione all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio. L'istanza e la relativa documentazione viene trasmessa dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro un giorno lavorativo dal ricevimento della medesima ai soggetti di cui al comma 5.
4. All'istanza vanno allegati i certificati dei titoli di studio e di servizio necessari ai fini di attestare i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, lettera f) numero 1). Nel caso i soci siano dei Business Angel all'istanza va allegato un documento rilasciato dall'Associazioni di riferimento che ne attesti l'iscrizione alla medesima.
5. La verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 è effettuata dall'autorità dell'Ente Gestore del Parco Scientifico e Tecnologico. La verifica dei requisiti viene effettuata entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art. 5

(Contratto di incubazione)

1. Il contratto di incubazione di cui all'articolo 3, punto a) viene sottoscritto, per l'Incubatore d'Impresa dall'autorità dell'Ente Gestore del Parco Scientifico e Tecnologico. Il contratto di incubazione è sottoscritto con soggetti che dimostrino di avere un'idea innovativa di prodotto, servizio, processo, tecnologia, organizzazione o modello di business.
2. Il contratto di incubazione determina:
 - a. l'esonero dal pagamento della tassa di licenza;
 - b. la possibilità di versare l'intero capitale sociale entro 3 anni dall'iscrizione nel Registro delle Società.
3. Il contratto di incubazione unitamente al rilascio della licenza conferisce all'impresa il diritto di procedere alle assunzioni di cui all'articolo 6.
4. L'impresa ammessa ai benefici di cui ai commi 2 e 3 deve ottenere l'iscrizione al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia entro 15 giorni lavorativi dal rilascio della licenza pena la perdita dei benefici sopra citati che comporta:
 - l'obbligo di versare il 50% del capitale sociale entro 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Società;
 - l'obbligo di pagare la tassa di licenza e quindi la sospensione della licenza stessa fino a quando la relativa tassa non venga pagata;

- la decadenza dei contratti di lavoro di cui all'articolo 6.
- 5. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio vigila sul rispetto dei termini indicati.

Art. 6

(Contratto di lavoro a tempo determinato per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia)

1. Al fine di sostenere l'avvio delle Imprese Start Up ad alta tecnologia con strumenti conformi alle esigenze di flessibilità dettate dalla particolare attività svolta in termini di progetti innovativi, è istituito il contratto di lavoro a tempo determinato per Imprese Start Up ad alta tecnologia avente le seguenti caratteristiche:
 - a) ha durata massima di trentasei mesi;
 - b) può essere utilizzato dall'impresa per le assunzioni solo nei primi tre anni dal rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività economica; trascorso tale termine si applica la normativa generale;
 - c) può essere utilizzato dall'impresa per un massimo di otto dipendenti avviati e non avviati dalle Liste di Avviamento al Lavoro. Il limite di otto dipendenti è riferito alla contemporanea presenza di personale con tale tipologia di contratto.
2. Il contratto di lavoro a tempo determinato per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia è rivolto ai soci fondatori della Start Up ad alta tecnologia e ai lavoratori in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale o triennale o diploma di scuola secondaria superiore con esperienza professionale documentata di almeno 2 anni, in materie direttamente connesse allo sviluppo del contenuto del progetto dell'impresa Start Up ad alta tecnologia.
3. La comunicazione nominativa preventiva di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per Start Up ad alta tecnologia, firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredata della documentazione necessaria ad attestare l'esistenza di tutti i requisiti richiesti, è inoltrata all'Ufficio del Lavoro che deve rispondere entro due giorni dal ricevimento della comunicazione esclusivamente in merito al possesso o meno dei requisiti. Nella documentazione trasmessa all'Ufficio del Lavoro deve esservi la deliberazione dell'autorità dell'Ente Gestore del Parco Scientifico e Tecnologico, che attesti la diretta connessione della laurea magistrale o triennale o del diploma di scuola secondaria superiore con esperienza professionale documentata di almeno 3 anni, allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia.
4. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si fa riferimento alla normativa generale in materia di lavoro.
5. I lavoratori, di cui al presente articolo, non possono beneficiare degli incentivi di cui alla Legge 29 aprile 2014 n. 71.

Art. 7

(Permesso di soggiorno speciale per dipendenti di Imprese Start Up ad alta tecnologia)

1. Il permesso di soggiorno speciale per dipendenti di Imprese Start Up ad alta tecnologia è rilasciato allo straniero, assunto con la tipologia di contratto di cui all'articolo 6 che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino.
2. La durata del permesso di soggiorno è di un anno ed è rinnovabile annualmente. La cessazione del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 6 determina la decadenza del permesso di soggiorno.
3. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno speciale per Start Up ad alta tecnologia non ha diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere tale permesso è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità ed a produrre

documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato per tutta la durata del soggiorno.

4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen devono essere muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen.

5. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale perché titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato per Start Up ad alta tecnologia deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 fototessera;
- il contratto di lavoro di cui all'articolo 6;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di € 30.000= (trentamila) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che siano riconosciute valide dall'I.S.S. a copertura di ogni evento;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza.

6. I controlli della Gendarmeria relativi all'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle che emergono dalla documentazioni di cui al precedente comma, vengono effettuati successivamente al rilascio del permesso di soggiorno.

7. Per quanto non regolamentato dal presente decreto delegato si fa riferimento alla normativa generale in materia di permessi di soggiorno.

8. Il numero massimo di permessi di soggiorno per Start Up ad alta tecnologia è per il 2014 di 100. Per gli anni successivi il numero massimo viene definito con decreto delegato.

Art. 8

(Ricongiungimenti familiari)

1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i seguenti familiari:

- coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria;
- figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità e per motivi di studio.

Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso.

2. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

- a) di un alloggio adeguato per sé e per i familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;

- b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito non può essere inferiore a euro 18.000,00 per il titolare del permesso a cui vanno addizionati euro 6.000,00 per ogni familiare a carico del medesimo.
3. Il permesso di soggiorno ordinario rilasciato allo straniero in base al precedente comma consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.
4. La perdita dei requisiti del soggetto di cui al comma 1 comporta l'immediata decadenza per se e per i famigliari del permesso di soggiorno.

Art. 9

(Obblighi in capo alle Imprese Start Up ad alta tecnologia)

1. I soci non possono distribuire gli utili per tre interi anni solari dall'iscrizione al Registro di cui all'articolo 4.

Art. 10

(Controlli relativi al mantenimento dei requisiti di Impresa Start Up ad alta tecnologia)

1. I controlli relativi al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 3 sono effettuati dall'autorità dell'Ente Gestore del Parco Scientifico e Tecnologico.
2. La verifica della mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3 comporta la cancellazione dal Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia.

TITOLO II

INCENTIVI PER LE IMPRESE START UP AD ALTA TECNOLOGIA

Art. 11

(Start Up stock option)

1. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui agli articoli 24 e seguenti della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed assimilato la differenza tra il valore delle azioni o delle quote di partecipazione emesse da Start Up ad alta tecnologie al momento dell'assegnazione a lavoratori subordinati ed a contratto delle predette società e l'ammontare corrisposto dal dipendente o dal lavoratore a contratto, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.
2. Se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente o dal lavoratore a contratto rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della Start Up ad alta tecnologia superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito di lavoro dipendente o assimilato.
3. L'esenzione opera alle seguenti condizioni:
- a) che la partecipazione nelle società indicate nel comma 1 che precede sia detenuta ininterrottamente per almeno dodici mesi e risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio;
- b) che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso.

Art. 12

(Incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone giuridiche nelle Start Up ad alta tecnologia)

1. Per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, per i soggetti persone giuridiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Start Up ad alta tecnologia, è riconosciuta una deduzione dall'Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge n. 166/2013 nella misura del 5 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.800.000,00 euro.
2. Qualora gli investimenti siano effettuati in Start Up ad alta tecnologia operanti in ambito sociale o in Start Up ad alta tecnologia che sviluppano prevalentemente prodotti e servizi innovativi nell'ambito delle energie rinnovabili, delle tecnologie a supporto dello sviluppo delle smart cities e delle smart communities, e del settore aerospaziale, la deduzione prevista dal precedente comma 1 è aumentata in misura pari al 2 per cento.
3. Le agevolazioni previste dalla presente norma si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle Start Up ad alta tecnologia o delle società di capitali che investono prevalentemente in Start Up ad alta tecnologia, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Si considerano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, eccezion fatta per i crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi.
4. Al fine di individuare se l'investimento ricade in un periodo d'imposta agevolato, i conferimenti di cui al precedente comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle società dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni rilevano, invece, nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
5. Le agevolazioni previste dalla presente norma spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino:
 - copia del piano d'investimento della Start Up ad alta tecnologia, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento attuale e previsto delle vendite;
 - per gli investimenti in Start Up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico, una certificazione rilasciata dalla Start Up ad alta tecnologia attestante l'oggetto della propria attività.
6. Il diritto ai benefici di cui alla presente disposizione decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica la cessione (anche parziale) a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento i conferimenti effettuati in Start Up innovative.

Art. 13

(Deduzione fiscale per il capitale proprio per le persone giuridiche che investono nelle Start Up ad alta tecnologia)

1. I soggetti passivi d'imposta di cui al Titolo III della Legge n. 166/2013 e che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Start Up ad alta tecnologia nei periodi d'imposta indicati nel comma 1 del precedente articolo 12, possono portare in deduzione dal reddito imponibile, determinato secondo le regole previste dal medesimo Titolo, una quota del 12 per cento corrispondente all'incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d'imposta.
2. Le disposizioni del comma 1 che precede si intendono in deroga all'articolo 74 della Legge n. 166/2013.

Art. 14

(Incentivi fiscali per investimenti effettuati da imprese di venture capital nelle Start Up ad alta tecnologia sammarinesi)

1. Per la durata compresa tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni, le imprese di venture capital residenti nel territorio della Repubblica di San Marino possono accedere, su opzione, alla predeterminazione della tassazione del reddito imponibile, per tutta la durata del regime, sulla base di criteri oggettivi e qualificati specificati nei commi seguenti e desumibili da apposito progetto aziendale.
2. La predeterminazione del reddito imponibile è basata sui prospetti previsionali di bilancio dell'impresa (*business plan*) per gli anni di adesione al regime speciale e sui seguenti elementi del progetto aziendale nel suo complesso:
 - a) ammontare degli investimenti di capitale e finanziari nelle Start Up innovative;
 - b) piano occupazionale;
 - c) tipologia dell'attività d'impresa e compatibilità della stessa con le linee di sviluppo del sistema economico.
3. Entro due mesi dal rilascio della licenza d'esercizio, le imprese di venture capital di nuova costituzione possono presentare all'Ufficio Tributario apposita domanda in carta libera di ammissione al regime speciale. A tale domanda deve essere allegato un dettagliato progetto aziendale con evidenza degli investimenti e del *business plan* per il periodo di adesione al regime speciale. Nella medesima domanda, il contribuente formula all'Ufficio Tributario una proposta di predeterminazione della tassazione del reddito per il periodo di durata del regime speciale.
4. L'Ufficio Tributario esamina la documentazione entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2 che precede e predispone, anche previo confronto con l'impresa istante, apposita bozza di accordo.
5. L'Ufficio Tributario, nel valutare l'ammissione al regime e nel determinarne la durata nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, considerano gli elementi del progetto aziendale previsti al comma 2. Tali elementi sono utilizzati anche per la predeterminazione del reddito imponibile e della imposta da applicarsi all'eventuale maggior reddito eccedente quello preconcordato, i quali, rispetto al *business plan*, possono essere ridotti, per ogni esercizio fiscale, sino ad un massimo del trenta per cento in base alle valutazioni qualitative degli stessi.
6. L'ammissione dell'impresa istante al regime speciale si considera perfezionata con la sottoscrizione dell'Accordo fra l'impresa e l'Ufficio Tributario. L'accordo è vincolante per l'Amministrazione e per l'impresa.
7. L'impresa è tenuta, in relazione agli esercizi fiscali ricompresi nel periodo di ammissione del regime speciale, al pagamento delle imposte sul reddito previste dalla legge calcolate sul reddito imponibile predeterminato nell'ambito dell'accordo di cui al precedente comma 5.
8. Le modalità applicative del presente articolo verranno adottate con specifico provvedimento amministrativo.

Art. 15

(Detrazioni fiscali per i privati investitori)

1. Per i periodi d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, per i soggetti persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Start Up ad alta tecnologia disciplinate dall'articolo 21 della Legge n. 71/2013, è riconosciuta una detrazione dall'Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge n. 166/2013 nella misura del 5 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 500.000,00 euro.
2. Per i periodi d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, per le società di persone l'importo per il quale spetta la detrazione prevista dal precedente comma 1 è determinato in capo ai soci persone fisiche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, come risultanti da atto

pubblico o scrittura privata autenticata. Il suddetto limite di 500.000,00 euro si applica con riferimento al conferimento effettuato dalla società di persone nelle Start Up ad alta tecnologia.

3. Qualora gli investimenti siano effettuati in Start Up ad alta tecnologia operanti in ambito sociale o in Start Up ad alta tecnologia che sviluppino prevalentemente prodotti e servizi innovativi nell'ambito delle energie rinnovabili, delle tecnologie a supporto dello sviluppo delle smart cities e delle smart communities, e del settore aerospaziale, la detrazione prevista dal precedente comma 1 è aumentata in misura pari al 2 per cento.

4. L'eventuale eccedenza della detrazione può essere riportata in avanti in detrazione dall'Imposta Generale sul Reddito lorda dovuta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Analogamente, qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

5. Le agevolazioni previste dalla presente norma si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle Start Up ad alta tecnologia o delle società di capitali che investono prevalentemente in Start Up ad alta tecnologia, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Si considerano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale (eccetto i crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi).

6. Al fine di individuare se l'investimento ricade in un periodo d'imposta agevolato, i conferimenti di cui al precedente comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle società dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni rilevano, invece, nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

7. Le agevolazioni previste dalla presente norma spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino:

- a) copia del piano d'investimento della Start Up ad alta tecnologia, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento attuale e previsto delle vendite;
- b) per gli investimenti in Start Up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico, una certificazione rilasciata dalla Start Up ad alta tecnologia attestante l'oggetto della propria attività.

8. Il diritto ai benefici di cui alla presente disposizione decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica la cessione (anche parziale) a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento i conferimenti effettuati in Start Up innovative.

Art. 16

(Esenzione delle plusvalenze per i soggetti non imprenditori)

1. Sono esenti le plusvalenze realizzate da soggetti persone fisiche non imprenditori derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) nelle Start Up ad alta tecnologia.

2. L'esenzione di cui al comma 1 che precede si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati relativi alle medesime società.

3. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono opera al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) la società cui le partecipazioni si riferiscono è una Start Up ad alta tecnologia;
- b) le plusvalenze, entro due anni dal loro conseguimento, devono essere reinvestite in società che svolgono la medesima attività e che non siano costituite da non più di tre anni;

- c) l'esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

Art. 17

(Norma transitoria)

1. Fino a quando non verrà istituita l'autorità dell'Ente Gestore del Parco Scientifico e Tecnologico i compiti e le funzioni attribuiti ad essa dal presente decreto delegato, sono svolti dai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, della Legge n.71/2013.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 maggio 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Valeria Ciavatta – Luca Beccari

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini